



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO l'articolo 9, comma 6, dello stesso decreto, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), il potere di ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTO l'articolo 83, comma 3, dello stesso decreto, che esclude l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l'altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed *“altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67”*;

VISTO il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e s.m.i., recante “Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni”;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica) del 8 maggio 2001 di rilascio a titolo gratuito della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica alla società AMAIE S.p.A. (P.IVA 00399050087) nel comune di Sanremo e di approvazione dell'annessa convenzione del 7 maggio 2001;

VISTO la delibera assembleare rep. n. 49.952 raccolta n. 25.257 del 29 dicembre 2023, con efficacia a valere dal 1° gennaio 2024, con la quale la società AMAIE S.p.A. ha conferito il ramo d'azienda relativo alla distribuzione di energia elettrica in Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A., già concessionaria del servizio nei comuni di Osimo, Recanati e Polverigi, Magliano di Tenna (FM) e Ortona e San Vito Chietino;

VISTA la nota prot. n. 24/G/133 del 23 gennaio 2024, con la quale la Società AMAIE S.p.A. ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la voltura a favore di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Sanremo;

VISTO che, nella suddetta nota prot. n. 24/G/133 del 23 gennaio 2024, AMAIE S.p.A. ha rappresentato a questo Ministero che le Parti non sono tenute a notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1 comma 4 e dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 21 del 2012, ulteriori informative relative all'operazione, in quanto non svolgono attività di rilevanza strategica nel settore energia, non detengono - così come definite all'art. 1 dal d.P.C.M. 18 dicembre 2020 n. 179, ed individuate, per il settore dell'energia, all'art. 3 del medesimo d.P.C.M. – infrastrutture critiche, tecnologie critiche, fattori produttivi critici, informazioni critiche, né detengono – così come individuati all'art. 1 comma 2 dal d.P.C.M. 23 dicembre 2020 n. 180 – attivi strategici nel settore energetico;

VISTO l'articolo 18, comma 4, della citata convenzione di concessione a favore di AMAIE S.p.A., che prevede, nei casi di cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica, la voltura a titolo gratuito della concessione, su richiesta del concessionario e previa approvazione dell'Amministrazione;

RITENUTO di dover trasferire ed intestare a Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. la concessione e la convenzione, attualmente intestate a AMAIE S.p.A., per il comune di Sanremo;

DECRETA

Articolo 1

1. La concessione per l'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Sanremo (IM), già attribuita, ai sensi della normativa e dei provvedimenti richiamati in premessa, alla società AMAIE S.p.A. (P.IVA 00399050087), è volturata a Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. (P.IVA 02605800420).
2. La società Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. svolgerà il servizio secondo quanto previsto nella convenzione di concessione stipulata dalla società AMAIE S.p.A. con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 7 maggio 2001, nonché secondo la normativa citata in premessa.
3. Dell'adozione del presente decreto è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

On. Gilberto Pichetto Fratin